



COMUNE DI OPI



Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi (AQ)

Tel 0863 910606 Fax 0863 916078

Cod. Fisc. 00181620667

Prot. n. _____

del _____

Inapplicabilità dell'Imposta Minima di Registrazione Atti soggetti a Verifica Demaniale

(art. 10 comma 2^a D.Lgs. 14/03/2011 n. 23)

L'Amministrazione Comunale di Opi (AQ) nella seduta di Giunta Comunale del 24 Ottobre 2013 con deliberazione n. 114 da ratificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 21 Novembre 2013

solleva la questione di inapplicabilità dell'Imposta minima prevista dall'art. 10 co. 2^a D.Lgs. 23/2001

avanti agli Enti Sovra Comunali Preposti, aventi potere Legislativo in materia di Imposta di Registro, quali la Regione Abruzzo ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari ad € 1.000,00 (Euro mille) prevista del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (*Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale e Municipale*) all'art. 10 comma 2^a la quale prevede "nei casi di cui al comma 1, atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili ... **l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro**".

Premesso che il Comune di Opi (AQ) con Deliberazione Consiliare n. 3 del 11 febbraio 2010 ha approvato ed avviato la procedura di Verifica Demaniale, in attuazione della L.R. n. 25 del 3 marzo 1988 art. 6 cambio di destinazione d'uso, in cui è prevista l'alienazione di terre civiche da parte del Comune nei confronti dei Cittadini occupatori che ne fanno richiesta.

La registrazione dell'atto di trasferimento per cambio di destinazione d'uso, nel caso di specie è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 2 della L. 692/1981.

Essendo la verifica in atto ed avviata dal 2010, si ritiene inapplicabile l'art. 10 comma 2^a del D.Lgs. 23/2011 in quanto tale atto soggetto a registrazione, non costituisce trasferimento a titolo oneroso, ma di legittimazione di uno stato di fatto esistente dalla nascita del centro abitato, che riguarda soltanto il cambio di destinazione d'uso del terreno di natura demaniale che destinato ad altro uso, va a legittimare i fabbricati già esistenti sul terreno medesimo.

Inoltre l'imposta di registro prevista dalla L. 1766/1927, dall'art. 6 della L.R. n. 25/1988 e dalla L.R. n. 68/1999 prevede l'esenzione totale dell'Imposta di Registro ai sensi dell'art. 2 della L. 692/1981.

L'Inapplicabilità dell'art. 10 comma 2^a del D.Lgs. 23/2011 è contemplata nella Costituzione Italiana in cui una Legge **non può essere retroattiva rispetto ad atti attivati precedentemente**, nel caso in specie la Delibera di Legittimazione in merito alla Verifica Demaniale del Comune di Opi è precedente a detta normativa cioè L.R. 25/1988, L.R. 68/1999 e Delibera Consiliare n. 3 dell'11/2/2010.

Per questi motivi il Consiglio Comunale di Opi, chiede la **Decretazione di Inapplicabilità** per tutti gli atti di legittimazione che saranno registrati a partire dal 1° gennaio 2014 aventi ad oggetto il cambio di destinazione d'uso soggetti a verifica demaniale del Comune di Opi.

All'unanimità dei presenti viene votata la richiesta da presentare agli Enti Sovra Comunali preposti.

Il Sindaco
(Berardino Paglia)